

IPOTESI DI REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1

1. L'abbonamento del trasporto scolastico del Comune di Ceggia è annuale ed è pagabile in n. tre (3) rate uguali anticipate, così suddivise : entro il 15 Settembre, entro il 15 dicembre ed entro il 15 marzo.

Articolo 2

1. Il costo dell'abbonamento viene fissato con atto della Giunta comunale.
2. Le riduzioni sono applicate sulla base degli indicatori previsti dall'applicazione dell'ISE e delle ulteriori indicazioni della Commissione Affari Sociali del Comune di Ceggia.
3. Fino all'entrata in vigore dell'ISE, le riduzioni di cui al precedente comma 2 saranno applicate sulla base dei vigenti criteri approvati dal Consiglio comunale.

Articolo 3

1. Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico comunale tutti gli alunni frequentanti la scuola elementare e media, che risiedano ad una distanza di almeno mille (1.000) metri dall'edificio scolastico.
2. Gli alunni frequentanti le scuole materne potranno usufruire del servizio di trasporto se residenti ad almeno ottocento (800) metri dall'edificio scolastico.
3. Eeventuali deroghe potranno essere applicate in presenza di strade ad alta intensità di traffico e prive di marciapiedi o piste ciclabili, di particolari situazioni familiari, che non consentano l'accompagnamento degli alunni stessi. A tale scopo gli interessati dovranno produrre richiesta al responsabile del Settore competente.

Articolo 4

1. Gli utenti del servizio dovranno utilizzare le apposite aree di raccolta per la salita e la discesa dal mezzo. Il servizio porta a porta verrà mantenuto, compatibilmente con la viabilità, per i bambini che frequentano le scuole materne.
2. I bambini delle scuole materne e quelli delle prime classi delle elementari dovranno essere ricevuti, al ritorno, da persone responsabili. In assenza di ciò, tali bambini rimarranno all'interno dello scuolabus e saranno consegnati in Municipio ad un addetto comunale che farà avviso alla famiglia. Se nessuno verrà a ritirare l'alunno, un vigile comunale provvederà a portarlo a casa. Se tale circostanza dovesse ripetersi con frequenza, l'alunno potrà essere sospeso dal servizio di trasporto per un periodo adeguato.

Articolo 5

1. Nello scuolabus, gli alunni non possono :
 - a) disturbare l'autista;
 - b) cambiare di posto;
 - c) mangiare e/o bere;
2. In caso di disturbo eccessivo e continuato, l'alunno potrà essere sospeso per un periodo adeguato dal servizio.